

SEGRETARIATO GENERALE

Ai Dipartimenti ed Uffici
di cui all'allegato elenco

OGGETTO: Art. 41 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 *“Attestazione dei tempi medi di pagamento”*.
Conto finanziario 2014.

Come è noto, nel corso della presente legislatura il forte impegno profuso dal Governo nella risoluzione delle problematiche derivanti dai ritardi dei pagamenti da parte dello Stato e degli enti locali nelle transazioni commerciali, ha prodotto una serie di interventi normativi finalizzati sia al superamento delle questioni strettamente connesse al mancato pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni sia a rendere ancora più stringente la tempistica prevista per il pagamento di quanto dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai propri fornitori di beni e servizi.

Si rammenta, al riguardo, che già il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, nel recepire integralmente la direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 tesa a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha apportato modifiche al d.lgs. 9 ottobre 2002, n.231 ed ha quindi riservato un trattamento diverso ai rapporti contrattuali tra P.A. e imprese fissando, inderogabilmente, sia i termini massimi di pagamento sia le sanzioni conseguenti al ritardo (corresponsione degli interessi con decorrenza automatica senza la preventiva costituzione in mora, rimborso delle spese sostenute per il recupero delle somme non corrisposte, risarcimento del danno con un importo forfettario pari ad euro 40, salvo prova di danno maggiore), ferma restando in ogni caso la responsabilità per danno erariale del funzionario responsabile del ritardo nei pagamenti nonché la competenza dell'organo di controllo alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge.

Successivamente il Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, oltre alle misure di carattere fiscale per il rilancio dell'economia ed alle norme in materia di revisione ed efficienza della spesa pubblica finalizzate al conseguimento di risparmi di spesa, ha previsto in particolare interventi per accelerare il pagamento dei debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni.

Ciò premesso, per gli aspetti di attuale interesse, si evidenzia che nell'ambito delle disposizioni normative specificatamente dedicate dal citato DL n.66/2014 al superamento delle problematiche connesse ai ritardi di pagamento da parte dello Stato e degli enti locali nelle transazioni commerciali, una particolare attenzione meritano le prescrizioni relative agli **strumenti individuati per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.**

SEGRETARIATO GENERALE

L'art. 41 comma 1 ha, infatti, introdotto per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, *“un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini”* previsti dal citato d.lgs. n.231/2002 - come modificato dal d.lgs. n. 192/2012- *“nonché un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture”*.

La norma dispone, altresì, che le relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio debbano indicare, nelle ipotesi di superamento dei termini di pagamento previsti dall'art. 4 del medesimo d.lgs. n.231/2002, anche *“le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti”*.

Le attestazioni e le misure adottate per la risoluzione delle criticità che hanno generato il ritardo dei pagamenti, contenute nel prospetto, sono oggetto di verifica da parte dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, che ne deve dare atto nella relazione al bilancio di esercizio.

Ciò premesso, tenuto conto che è attualmente in fase di redazione il Conto finanziario 2014 previsto dall'art.13 del DPCM 22 novembre 2010, si invitano le strutture in indirizzo **a voler trasmettere all'Ufficio del Segretario generale, entro il 15 marzo 2015, il prospetto attestante l'importo complessivo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso dell'anno 2014, oltre i termini previsti dal predetto d.lgs. n.231/2002 nonché le misure correttive adottate** da ciascuna struttura ai fini della soluzione delle criticità determinate dal ritardo dei pagamenti.

L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, quale struttura titolare nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei compiti in materia di controllo, avrà cura di provvedere agli adempimenti previsti dalle norme sopra richiamate.

Per una omogenea acquisizione delle informazioni richieste, è stato predisposto l'allegato format (all.1) che, debitamente compilato, dovrà essere sottoscritto dal responsabile della spesa di ciascun Centro di responsabilità.

Come si evince dal format allegato, nel prospetto relativo all'anno 2014 non è stato considerato l'inserimento di informazioni concernenti l'indicatore dei tempi medi di pagamento in quanto l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile ha già provveduto al calcolo ed alla pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2014.

IL SEGRETARIO GENERALE